

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E DISCIPLINA APPLICABILE

E' costituita ai sensi dell'art.2615 ter del codice civile una società consortile per azioni denominata: ROMAGNA TECH SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, in breve ROMAGNA TECH S.C.P.A..

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di consorzi e di società per azioni in quanto compatibili.

ART. 2 - SEDE

La società ha sede in Forlì.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato al primo comma con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese.

La società, nelle forme di volta in volta richieste dalla legge o dallo statuto, ha facoltà di istituire altrove, in Italia ed all'estero, e di sopprimere, sedi secondarie e filiali, agenzie o rappresentanze.

ART. 3 - SCOPO E OGGETTO

La Società, che non ha fini di lucro, ha per oggetto sociale la promozione dello sviluppo economico, dell'imprenditorialità, della ricerca industriale e dell'innovazione nelle sue diverse espressioni, ponendosi come punto d'incontro fra Istituzioni pubbliche, iniziativa privata ed Enti di ricerca.

A tal fine la Società:

-promuove e valorizza la ricerca scientifica di base, la ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, nonché, in generale, l'innovazione tecnologica, diffondendone i risultati principalmente attraverso il trasferimento di tecnologie, svolgendo a tal fine attività di diffusione e valorizzazione culturale, servizio alle imprese, formazione, progettazione e validazione a favore del sistema delle imprese e del settore pubblico;

-realizza attività di ricerca industriale, al fine di definire validare e mettere in atto soluzioni e/o piattaforme innovative di prodotto e di processo da proporre al mercato, per autonoma iniziativa o in partnership con altri soggetti tramite investimento di fondi propri, mezzi del partner e/o fondi pubblici reperiti attraverso bandi di ricerca.

- realizza attività di ricerca industriale, al fine di definire validare e mettere in atto soluzioni e/o piattaforme innovative di prodotto e di processo esclusivamente su commessa da parte di terzi con la cessione totale dei diritti al committente.

- valorizza tra i propri asset e/o propone al mercato le soluzioni sviluppate autonomamente e di quelle di cui se ne detengono i diritti, nelle forme ritenute più opportune in relazione al contesto come cessione dei diritti totali o in li-

Allegato "C"
al n.21360
di raccolta

cenza, su royalty ecc. in forma gratuita o onerosa. I proventi delle cessioni avranno come unico scopo quello di finanziare la struttura ed ulteriori attività di ricerca.

Per individuare e soddisfare il bisogno di innovazione delle imprese consorziate, dei portatori di interesse e del mercato in genere la Società esercita, in particolare, le seguenti attività:

- a) realizzazione di iniziative per il trasferimento di conoscenza e tecnologie
- b) avviamento e sviluppo di ricerche a carattere applicativo, mediante stipula di contratti specifici
- c) realizzazione di brevetti e di prototipi per le imprese ed il rilascio di licenze d'uso e di sfruttamento commerciale;
- d) promozione e realizzazione di servizi e progetti di ricerca applicata;
- e) applicazione di ricerche finalizzate all'innovazione anche in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni che - in ambito nazionale ed internazionale - perseguono finalità analoghe o complementari, stipulando con essi, ove necessario, apposite convenzioni o protocolli d'intesa;
- f) gestione e allestimento di aree attrezzate e di contenitori immobiliari per la sperimentazione innovativa, la ricerca industriale, l'incubazione di impresa e coworking.
- g) progettazione e sviluppo di dimostratori da laboratorio necessari a validare le soluzioni studiate,
- h) progettazione e realizzazione di prototipi che possono essere anche destinati al primo utilizzo sul campo.

Per lo svolgimento delle attività di ricerca, trasferimento tecnologico, progettazione, dimostrazione e prototipazione la struttura si può avvalere del supporto di soggetti esterni cui affidare specifiche attività specialistiche necessarie al progetto.

La Società opererà in collegamento con la Rete Regionale dell'Alta Tecnologia e dei Tecnopoli, oltre che con altre reti nazionali e internazionali; per l'esercizio dell'attività consortile utilizzerà risorse proprie o di terzi, con particolare riguardo a quelle messe a disposizione dalle strutture di ricerca universitarie.

Vengono in generale individuati come settori di attività prioritari: agricoltura, agroindustria, forestale meccanica e automazione, macchine automatiche e semiautomatiche, macchine agricole e movimento terra, elettronica e sensori, robotica, materiali, energia, ambiente, informatica e telecomunicazioni (ICT), costruzioni, salute e benessere, economia circolare, cambiamenti climatici, servizi avanzati, nautica, aerospazio, automotive.

Per il conseguimento del proprio scopo, la Società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, finanziaria (con esclusione espressa di quelle riservate e/o non

ammesse dalle vigenti norme di legge), industriale, commerciale, nonché assumere interessenze o partecipazioni in altre società o imprese aventi scopi affini o analoghi, o comunque connessi al proprio, così come potrà concedere a società, imprese o privati, partecipazioni o interessenze nell'esercizio di determinati affari o anche dell'intero complesso dei propri affari.

La Società si avvarrà di tutte le agevolazioni e provvidenze di legge, e così di quelle disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e da Enti locali, nonché dei finanziamenti e contributi disposti da organismi pubblici e privati.

La società è aperta alla più ampia adesione degli operatori economici ed istituti pubblici che ne condividono gli scopi, nel rispetto dei procedimenti e delle regole di diritto societario.

ART. 4 - DURATA

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

ART. 5 - SOCI

Possono essere soci della Società imprenditori ed operatori economici, sia nel campo della produzione di beni sia nel campo della produzione di servizi, nonché gli Enti e gli Istituti pubblici (Comuni, Province, Camere di Commercio, Università ed Istituti vari, ecc.), gli Istituti di credito e altri Istituti finanziari, le Fondazioni, le Associazioni di categoria ed altri soggetti.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Le comunicazioni sociali salvo diverse disposizioni statutarie potranno essere effettuate anche tramite fax o posta elettronica certificata.

Le imprese in grado di esercitare un'influenza sulla società consortile, ad esempio in qualità di azionisti non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.

ART. 6 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci titolari di azioni ordinarie sono obbligati ai sensi dell'art. 2603, n. 3, del Codice Civile:

- a) ad effettuare il versamento dei contributi consortili;
- b) a comunicare alla Società i dati, relativi alla propria attività, necessari per la determinazione dei propri obblighi nei confronti della Società stessa, e quindi a consentire gli accertamenti opportuni a tale riguardo da parte di incaricati della Società.

Tutti i soci, anche se titolari di azioni di categoria, se emesse, sono tenuti:

- al più rigoroso rispetto delle norme di correttezza nello svolgimento della propria attività d'impresa e ad astenersi da qualsiasi azione o iniziativa che possa danneggiare l'im-

immagine della Società e/o dei marchi e segni distintivi di cui la Società stessa sia titolare o abbia l'uso;

- a non esercitare direttamente od indirettamente, anche tramite interposta persona, ed anche quale socio di imprese od enti, la stessa attività svolta dalla Società consortile, o attività in contrasto con gli scopi della stessa e/o in concorrenza con il marchio e/o coi segni distintivi utilizzati dalla Società, salvo autorizzazione di volta in volta dell'Organo Amministrativo della stessa; tale norma non si applica tuttavia a coloro che sono già soci di ROMAGNA TECH SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI alla data di adozione del presente statuto sociale;

- a mantenere la massima riservatezza su quanto sia venuto a sua conoscenza a causa della partecipazione alla Società e non sia di pubblico dominio (quali, ad esempio, politiche commerciali, strategie, programmi, innovazioni e ricerche, condizioni di fornitura).

- a rispettare i Regolamenti consortili.

ART. 7 - CAPITALE E AZIONI

Il capitale sociale è di Euro 611.500,00 (seicentoundicimilacinquecento virgola zero zero) ed è diviso in numero 61.150.000= azioni ordinarie nominative senza valore nominale.

Possono essere emesse azioni di categorie diverse, in ragione, fra l'altro, dei servizi consortili a cui il socio può accedere.

ART. 8 - STRUMENTI FINANZIARI

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale sottoscritto e versato, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

L'emissione di strumenti finanziari avverrà nei limiti, con le condizioni e le modalità previste dall'art.2346 ultimo comma c.c..

ART. 9 - OBBLIGAZIONI

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale sottoscritto e versato, può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili nei limiti previsti dell'art. 2412 c.c..

ART. 10 - PATRIMONI DESTINATI

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli art. 2447 bis ss. c.c.

La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di amministrazione, previo assenso preventivamente rilasciato dall'assemblea ordinaria espresso con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale so-

ziale sottoscritto e versato.

ART. 11 - FINANZIAMENTI

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I finanziamenti si presumono infruttiferi, salvo diversa convenzione.

ART.12 - CONTRIBUTI CONSORTILI

L'Assemblea ordinaria può deliberare annualmente, o volendo anche per più anni, ai sensi dell'art. 2615/ter, ultimo comma, del Codice Civile, il versamento da parte dei soci, di contributi in denaro per la costituzione dell'apposito fondo, determinandone sia le finalità generali che le modalità di utilizzo.

L'importo dei contributi, nonché le relative modalità ed i tempi di versamento, verranno determinati sulla base di una relazione previsionale anche pluriennale sull'andamento economico e finanziario, dalla quale emerga una puntuale programmazione dell'attività, per fornire ai soci le informazioni necessarie e per consentire alla Società una corretta gestione.

Tale relazione verrà predisposta dal Consiglio di Amministrazione e verrà approvata dalla Assemblea ordinaria dei Soci, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno; il contributo posto a carico di ogni socio verrà quantificato secondo i criteri e con le modalità previsti da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Il contributo annuo è dovuto anche in caso di perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa nel corso dell'esercizio.

Per i soci ammessi nel corso dell'esercizio, il contributo sarà commisurato alla corrispondente frazione di anno.

L'eventuale avanzo o disavanzo di gestione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere dall'Assemblea portato a nuovo nella determinazione del fondo consortile dell'anno successivo.

Il fondo è regolato dall'art. 2614 Codice Civile ed avrà natura di riserva statutaria. Il Socio receduto o comunque uscente non può ripetere i contributi versati nel fondo consortile, né ottenere la liquidazione della propria quota del fondo consortile.

Resta sempre salva la facoltà dei soci di effettuare versamenti di contributi anche di importo superiore a quello deliberato.

I soci, inoltre, potranno effettuare versamenti di contributi superiori a quello deliberato con determinazione specifica per la realizzazione dei progetti a cui si riferiscono.

A tale riguardo, la Società potrà richiedere tali maggiori

contributi per le finalità illustrate nel precedente capoverso.

Il contributo in argomento non assume rilevanza ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, in quanto non erogato a fronte di un'obbligazione, di dare, fare, non fare o permettere, non intercorrendo fra le parti un rapporto giuridico sinallagmatico nel quale il contributo stesso costituisca il compenso per il servizio prestato o per un bene ceduto.

Saranno invece regolarmente assoggettate all'Imposta sul Valore Aggiunto le somme percepite a fronte di specifiche prestazioni rese a favore dei soci. I criteri per la determinazione del compenso, le modalità di pagamento sono stabilite in un Regolamento interno, che determina anche le modalità di fruizione da parte dei Soci delle prestazioni consortili.

ART. 13 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Le azioni sono trasferibili per atto fra vivi o a causa di morte alle condizioni di seguito indicate.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi ed a causa di morte di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione".

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione o gli atti, anche organizzativi, che hanno l'effetto di determinare un mutamento della titolarità delle azioni, nella più ampia accezione del termine, comprese quindi la fusione e la scissione.

Nella dizione "trasferimento a causa di morte" si intendono comprese la successione legittima o testamentaria, a titolo universale o particolare, a persona fisica o sociale.

In ogni caso di trasferimento delle azioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento del consiglio di amministrazione, il quale dovrà verificare la sussistenza in capo all'acquirente dei requisiti soggettivi previsti nel presente statuto per l'ammissione alla Società.

Il Consiglio di Amministrazione potrà rifiutare il gradimento, pur in presenza dei requisiti soggettivi richiesti, in presenza di particolari motivazioni, che dovranno essere espresse nella deliberazione con la quale si rifiuta il gradimento. In tal caso l'alienante potrà recedere ai sensi dell'art.2355 bis secondo comma c.c.

A tal fine, il socio che intenda alienare o comunque trasferire la proprietà delle proprie azioni o costituire sulle stesse diritti reali di godimento o di garanzia, dovrà comunicare, con lettera raccomandata o P.E.C. inviata alla società, la proposta di alienazione o l'illustrazione dell'atto organizzativo che intende porre in essere, con indicazione del cessionario, del numero di iscrizione presso il Registro Imprese competente e dell'attività svolta, e la descrizione delle azioni da alienare.

Il consiglio di amministrazione dovrà comunicare al socio, con P.E.C. o con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, la decisione sul gradimento.

Qualora entro, il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento, non pervenga al socio richiedente alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso per silenzio assenso.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai trasferimenti a causa di morte.

In tal caso, gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'apertura della successione, con l'indicazione degli eredi/legatari e la descrizione delle azioni cadute in successione.

Fino a quando non sia stato espresso il giudizio in ordine al gradimento, gli eredi od i legatari non saranno iscritti nel libro dei soci, non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni e non potranno alienare le azioni con effetto verso la società.

Anche in tal caso sussiste il diritto di recesso ai sensi dell'art.2355 bis secondo e terzo comma c.c..

In deroga a quanto previsto nell'art.2610 c.c., in caso di cessione a qualunque titolo dell'azienda da parte di un consorziato il terzo acquirente non subentra nella società senza il preventivo gradimento dell'organo amministrativo.

ART. 14 - RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I soci pubblici potranno recedere liberamente e discrezionalmente dalla società, anche alla luce del quadro normativo tempo per tempo vigente.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comu-

nicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2437-ter c.c., vista la indivisibilità degli utili e l'assenza di scopo di lucro, i soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere solo il rimborso del valore nominale delle azioni.

La liquidazione avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla legge.

ART. 14 BIS - ESCLUSIONE

Stante lo scopo consortile della società, può essere escluso il socio che, dopo aver ricevuto intimazione ad adempiere da parte dell'organo amministrativo entro un termine non inferiore a giorni 15:

- non adempia ad uno degli obblighi previsti nell'art.6 o nell'art. 12 dello statuto;
- si renda inadempiente rispetto alle obbligazioni a suo carico previste nello statuto e/o nei Regolamenti consortili;
- in generale, si renda moroso nel pagamento di somme da lui dovute a qualsiasi titolo alla società.

Può inoltre essere escluso il socio che sia stato che sia stato dichiarato fallito, abbia presentato domanda di concordato preventivo, sia stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

Sussistendo le condizioni che precedono, l'esclusione deve

essere deliberata dal Consiglio con apposita delibera.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta.

Entro questo termine il socio escluso può attivare la conciliazione e la procedura arbitrale previsti nel presente statuto.

La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione ma non legittima il socio a richiedere la prestazione dei servizi consortili.

Il socio escluso, vista la natura consortile dello scopo e la indivisibilità degli utili di bilancio, ha diritto di ottenere il rimborso delle azioni in misura pari al valore nominale del capitale sociale sottoscritto e versato dal socio stesso, ovvero un minore valore calcolato sulla base dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, qualora il capitale sociale sia stato eroso per effetto delle perdite accumulate.

Il socio escluso ha l'obbligo di restituire marchi e contrassegni e quant'altro possa in genere riferirsi alla società e all'attività della stessa o sia stata attribuita al socio in concessione e/o licenza da parte della società.

Resta comunque fermo l'obbligo del socio escluso di versare integralmente i contributi consortili e di pagare integralmente tutti i corrispettivi maturati a suo carico fino alla data di effetto dell'esclusione.

L'esclusione verrà eseguita in conformità alla procedura prevista nell'art.2437 quater c.c. (richiamato altresì nell'art.2437 sexies c.c.).

ART. 15 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, nei limiti stabiliti dallo statuto;
- e) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) l'approvazione dei Regolamenti consortili;
- g) l'approvazione del bilancio preventivo prima del termine di ciascun esercizio con riferimento all'esercizio successivo o a più esercizi.

L'assemblea ordinaria autorizza, ai sensi dell'art.2364, n.5, c.c. le operazioni espressamente individuate nel succes-

sivo articolo 29.

ART. 16 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art.29 del presente statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 8 del presente statuto;
- d) l'emissione dei prestiti obbligazionari non convertibili e convertibili di cui all'art. 9 del presente statuto;
- e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, di cui all'art.29 del presente Statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia.

ART.17 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure 180 giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale.

Fermo quanto disposto dall'art.2367 ultimo comma c.c., gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli elementi da trattare.

L' avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci a mezzo P.E.C. o con qualunque altro mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei Soci almeno otto giorni prima dell'assemblea.

ART. 18 - ASSEMBLEE DI SECONDA CONVOCAZIONE

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

La assemblea in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

ART. 19 - ASSEMBLEA TOTALITARIA

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART.20 - ASSEMBLEA ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

Salvo quanto previsto nell'art.2369, quarto comma, c.c. l'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentano almeno il 60% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 60% del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria delibererà altresì sui punti previsti dall'ultimo comma del successivo articolo 29, per quanto di propria competenza, con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato.

Salvo quanto previsto nell'art.2369 quarto comma c.c., la stessa maggioranza del 70% (settanta per cento) del capitale sociale sarà necessario per la nomina dell'organo amministrativo, dei componenti il Collegio Sindacale e dell'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti nonché per le delibere previste nell'art. 10 e nell'art. 29 ultimo comma del presente statuto sociale.

ART. 21 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

L'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentano almeno il 60% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 60% del capitale sociale

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 70% (settanta per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g) l'emissione di azioni privilegiate;

L'assemblea straordinaria delibererà altresì con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale sulle materie previste nell'articolo 8 del presente statuto sociale.

ART. 22 - NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente ed esibiscano almeno una azione.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

ART. 23 - LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE ED A VOTARE

I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 2370 c.c.) devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

ART. 24 - RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA: LE DELEGHE

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati.

La delega può essere conferita solo ad altro socio.

Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

Non può essere rilasciata delega con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, purché ciò sia previsto espressamente nella delega.

La stessa persona non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.

ART. 25 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL' ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal vicepresidente, o, in mancanza, dalla persona designata dall'assemblea.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione degli presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

ART. 26 - PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può avvenire a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

ART. 27 - MODALITA' DI VOTO

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

ART. 28 - ASSEMBLEE SPECIALI

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari

muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

ART. 29 - COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge e nell'art.15 del presente Statuto.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

L'esercizio dei seguenti poteri di amministrazione e precisamente:

- l'acquisto, la permuta ed alienazione di immobili;
- l'assunzione di obbligazioni cambiarie e mutui chirografari ed ipotecari;
- l'accensione di finanziamenti che portino la società ad ottenere un indebitamento, reale o potenziale, verso istituti di credito e/o finanziari e/o assicurativi pari o superiori ad €. 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- la partecipazione ad altre aziende, consorzi, associazioni e società costituite o costituende, anche operando conferimenti in natura;
- il rilascio di garanzie immobiliari nell'interesse diretto o indiretto della società;
- il fare operazioni presso il debito pubblico della Cassa Depositi e Prestiti e presso l'Istituto di Emissione,
- la costituzione, partecipazione, cancellazione, riduzione e rinuncia di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
- la nomina di direttori tecnici e procuratori generali;
- la cessione parziale o totale dell'azienda e/o singoli rami di essa;

potrà essere liberamente esercitato dall'Organo Amministrativo solo se vi sarà la preventiva autorizzazione dell'Assemblea degli Azionisti.

ART. 30 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) o da 7 (sette) membri.

Qualora siano presenti nella compagine sociale della società Enti Pubblici, e qualora la percentuale complessiva di partecipazione al capitale sociale di Romagna Tech da parte di tutti gli enti pubblici sia superiore al 5% (cinque per cento), gli Enti pubblici avranno la facoltà di proporre il nominativo di un componente del Consiglio di Amministrazione; la relativa proposta dovrà essere depositata presso la sede sociale almeno 3 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

ART. 31 - NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Le cariche di membro del Consiglio di amministrazione, di Presidente e Vice Presidente sono di norma gratuite, salvo il caso in cui ad un membro del Consiglio vengano conferite speciali deleghe o assegnati incarichi operativi. Ai componenti vengono comunque riconosciuti i rimborsi spese sostenuti in occasione di compiti svolti a favore della Società.

ART. 32 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il Consiglio può eleggere fra i suoi componenti uno o più Vice Presidenti, se non vi ha provveduto l'assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il

consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

ART. 33 - ORGANI DELEGATI

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art.2381 cc, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri, le modalità di esercizio della delega e la relativa remunerazione.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma 4 c.c..

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.2381 del Codice Civile, può altresì delegare proprie attribuzioni, singolarmente ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando il contenuto e i limiti della delega.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone di tre membri. I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

I direttori generali non amministratori partecipano alle riunioni del Comitato esecutivo con facoltà di intervento ma non di voto.

Segretario del Comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente.

La convocazione delle riunioni del Comitato esecutivo può essere fatta da ciascuno dei suoi membri, con avviso trasmesso agli altri membri ed al Collegio sindacale, con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Per la costituzione ed il funzionamento del Comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei propri membri.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione se ne fa parte o diversamente, dal membro designato dal Comitato stesso.

Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

ART. 34 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di con-

vocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'art.10 del presente statuto.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'art.26 del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dal vice-presidente o dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART. 35 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, e ai Vice Presidenti.

Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio, nei limiti delle deleghe conferite.

ART. 36 - COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì la revisione legale dei conti, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Il collegio sindacale è costituito da tre (tre) sindaci effettivi e due supplenti.

Qualora siano presenti nella compagine sociale della società Enti Pubblici, e qualora la percentuale complessiva di partecipazione al capitale sociale di Romagna Tech da parte di tutti gli enti pubblici sia superiore al 5% (cinque per cento), gli Enti pubblici avranno la facoltà di proporre il nominativo di 1 (uno) sindaco effettivo; la relativa proposta dovrà essere depositata presso la sede sociale almeno 3 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'assemblea ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 26 del presente statuto.

ART.37 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora l'Assemblea della Società, a seguito di disposizioni di legge, non possa affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale e debba nominare per la revisione legale un Revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia; si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409 ter e 2409 sexies c.c.

Il compenso del Revisore è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora l'Assemblea nel procedere alla nomina non abbia deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 38 - BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Stante lo scopo esclusivamente consortile della società, è vietata la distribuzione ai soci di utili o avanzi di gestione.

Gli utili netti, dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, saranno accantonati ad apposita riserva.

ART. 39 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo

amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione, una volta pagati i creditori sociali e una volta rimborsato ai soci il valore nominale delle quote, aumentato dell'eventuale sovrapprezzo, verrà devoluto, previa delibera dell'assemblea dei soci, ad enti senza scopo di lucro che svolgono attività analoghe a quelle della società.

ARTICOLO 40 - REGOLAMENTI INTERNI

Al fine di una migliore disciplina delle operazioni sociali o dei rapporti dei soci tra di loro e/o nei confronti della Società e dei suoi Organi, l'Organo Amministrativo sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria i Regolamenti previsti nel presente Statuto.

ART. 41 - CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E COMPROMISSORIA

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto a questo Statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede legale della Società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure in base alla procedura di altro Organismo di conciliazione iscritto nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta in via definitiva da un Arbitro, che dovrà essere designato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Società.

L' Arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del Codice di Procedura Civile italiano.

Sede dell'arbitrato sarà Forlì.

L' Arbitro funzionerà e giudicherà secondo le norme previste dal vigente Codice di Procedura Civile e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.

Le decisioni dell'Arbitro dovranno essere comunicate alle parti a mezzo lettera raccomandata entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrente dalla data di accettazione dell'incarico.

Le modifiche della presente clausola e la sua soppressione sono approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, salvo il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti.

Firmato: Massimo Bucci

Firmato: Marco Maltoni Notaio